

proposta di legge n. 287

a iniziativa dei Consiglieri Acacia Scarpetti, Latini, Cardogna, Camela,
Malaspina, Donati, Marinelli, Pieroni, Zaffini, Silvetti

presentata in data 14 febbraio 2013

—————

NORME IN MATERIA DI POLIZIA RURALE

—————

Signori Consiglieri,

non sarà sfuggito a nessuno il fatto che l'erosione e il dissesto idrogeologico sono problemi di grandissima portata e che nel corso degli ultimi anni paradossalmente nonostante la disponibilità di più tecnologia sono aumentati. L'abbandono di numerosi terreni agricoli e l'iper meccanizzazione nella loro gestione hanno concorso in maniera violenta ad utilizzare scorrettamente il suolo con conseguente danno alla natura, all'ambiente, e alla pubblica incolumità.

Negli ultimi decenni ogni evento meteo di particolare consistenza ha comportato danni estremamente rilevanti al profilo geomorfologico del territorio. Ciò non si verificava in maniera così imponente nei decenni passati quando i territori agro montani erano maggiormente vissuti e gestiti.

Tali danni nascono fondamentalmente da un'unica causa che è la mancata corretta regimentazione delle acque meteoriche.

Negli ultimi anni si è altresì vista l'adozione da parte di alcune amministrazioni periferiche territoriali di regolamenti e ordinanze volte a superare la benché minima presenza di una normativa specifica, salvo il ricorrere, a danni causati, ai codici civili e penali vigenti.

Con la presente legge si vuole colmare questo vuoto, uniformare la gestione del territorio marchigiano allineandola non solo a delle astratte regole di buon senso sempre applicate dai nostri avi, ma alle più moderne e vigenti direttive comunitarie.

In particolare la proposta si compone di 11 articoli, che dettano disposizioni volte a regolare l'attività di polizia rurale, cioè il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del suolo, delle strade, delle acque, ai fini della tutela e della preservazione degli stessi e dell'ambiente.

L'articolo 1 contiene le finalità che consistono nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica e contestualmente nella conservazione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di sistemazioni agrarie, come la regimazione delle acque piovane che cadono sui terreni da parte dei proprietari, attraverso opere quali solchi acquai, temporanei o permanenti, fasce inerbite,

strade fosso per il passaggio delle macchine agricole, collettori naturali o artificiali, drenaggi sotterranei e rippature profonde.

L'articolo 3 contiene disposizioni generali in materia di tutela delle strade e regime delle acque, dettando obblighi di manutenzione e divieti per i proprietari dei fondi e per i frontisti di corsi d'acqua.

L'articolo 4, in particolare, riguarda la gestione dei fossi e dei canali privati, nonché di corsi d'acqua minori, naturali o artificiali. I proprietari devono provvedere alla loro pulizia al fine di consentire il normale deflusso delle acque, rendendoli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da eventuali depositi di materiale.

Anche l'articolo 5 introduce divieti in materia di gestione dei corsi d'acqua e di deflusso, quali il divieto di scarico delle acque dei campi sulle strade e il divieto di convogliare qualsiasi sostanza o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali o interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

L'articolo 6 reca una disposizione in materia di consolidamento dei versanti soggetti a fenomeni di dissesto, introducendo l'obbligo di adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica e, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

L'articolo 7 prevede specifiche fasce di rispetto nella realizzazione di arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali e calanchi, mentre l'articolo 8 impone precisi adempimenti ai frontisti di strade, come il divieto di deporre o gettare sulle strade pietre, zolle di terra, rami o altri materiali, ovvero l'obbligo di conservare in buono stato e in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano le procedure che devono essere attuate per consentire il deflusso delle acque nelle strade comunali e provinciali, e nelle strade vicinali.

Da ultimo, l'articolo 11 contiene le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni della proposta di legge.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge disciplina il corretto esercizio dell'uso del suolo concorrendo alla tutela della salute e della incolumità pubblica, alla conservazione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

TITOLO II

Difesa del suolo, strade, acque

Capo I

Coltivazione terreni e sistemazioni agrarie

Art. 2 *(Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie)*

1. Le acque piovane che cadono sui terreni devono essere regimate a cura dei proprietari o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare fenomeni di erosione, dilavamento e instabilità.

2. Nei terreni con pendenza media inferiore al 40 per cento utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione, per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:

a) solchi acquai temporanei (scoline) e/o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza:

- 1) i solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza, sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore a 80 metri; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi;

- 2) i solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata;
- b) fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal reg. CE 1782/2003 quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a 60 metri;
- c) strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 metri dalle altre scoline dello stesso appezzamento, possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai;
- d) collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua;
- e) drenaggi sotterranei e rippature profonde.

3. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto dovrà essere realizzato l'inerbimento degli interfilari nel pieno rispetto del reg. CE 1782/2003.

4. Nei terreni con pendenza media pari o superiore al 40 per cento, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

5. I terreni con pendenza media superiore al 60 per cento non possono essere assoggettati a colture o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

Capo II Strade ed acque

Art. 3

(Tutela delle strade e regime delle acque)

1. E' vietata ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata

stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo autorizzazione dell'autorità competente.

2. Ai proprietari, o ai conduttori del fondo, è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderal e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi, nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale).

3. Ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) ai proprietari, o ai conduttori del fondo, e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità competente.

4. I proprietari, o conduttori del fondo, e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi e degli abbeveratoi, devono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

6. Fermo restando l'applicazione della normativa statale vigente in materia di distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico e con il demanio stradale, nella fascia di rispetto prevista dalla normativa medesima, è vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Art. 4

(Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua privati minori, naturali o artificiali)

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

2. Ai proprietari di fossi o canali privati, di

corsi d'acqua minori privati, naturali o artificiali, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia al fine di renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e di evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 5

(Gestione dei corsi d'acqua e deflusso acque)

1. E' vietato apportare, senza autorizzazione da parte dell'autorità competente, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

2. I corsi d'acqua minori, naturali o artificiali, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti, saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

3. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'ente pubblico interessato.

4. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Capo III Consolidamento dei versanti

Art. 6

(Consolidamento dei versanti soggetti a fenomeni di dissesto)

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

TITOLO III Prescrizioni

Capo I

Fasce di rispetto, obblighi dei frontisti

Art. 7

(Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto larga almeno 1,5 metri più il solco di aratura di cui al comma 7 per i terreni confinanti con le strade statali e provinciali e di 1 metro più il solco di aratura di cui al comma 7 per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno 1,5 metri deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. Ai sensi del r.d. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto larga almeno 4 metri misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali

nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 delle N.T.A. del P.P.A.R., fatti salvi i limiti previsti al comma 2, nella fascia contigua da 4 metri a 10 metri a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura a profondità superiore a 50 centimetri.

4. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a 1 metro oltre al solco di aratura di cui al comma 7.

5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno 2 metri misurati dal ciglio sommitale del calanco.

6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.

7. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.

8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Il proprietario o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

9. Ai sensi del r.d. 523/1904 i proprietari, o i conduttori del fondo, frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'ente competente.

Art. 8

(Obblighi dei frontisti di strade)

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.

2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo,

sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 9

(Strade comunali e provinciali)

1. Le strade classificate come “comunali” e “provinciali” saranno dotate, ove possibile, di un’opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.

2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.

3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell’ente proprietario.

Art. 10

(Strade vicinali)

1. Le strade vicinali che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10 per cento, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell’acqua, ne diminuiscano l’effetto erosivo e l’impatto a valle.

TITOLO IV Norme finali

Capo I

Vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 11

(Sanzioni amministrative)

1. Ai fini della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Le

funzioni inerenti all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni amministrative sono attribuite al Comune territorialmente competente.

2. La violazione di quanto disposto agli articoli 6, 7 e 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00; la violazione di quanto disposto agli articoli 2, 3, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.